

STATUTO

FARE INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA PROMOZIONE SOCIALE - FIAPROMOS



ART.1

(Denominazione, sede, durata)

È costituita, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore un'associazione denominata: "FARE INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "FIAPROMOS", più avanti chiamata per brevità Associazione.

La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS e ETS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "FARE INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA PROMOZIONE SOCIALE – APS e ETS" in sigla "FIAPROMOS – APS e ETS"

L'associazione ha sede legale in via Armando Diaz, 112 nel comune di Acquedolci (ME). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a deliberare il trasferimento.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.2

(Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si

propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 
- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - d. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - e. Formazione universitaria e post-universitaria;
 - f. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozioni e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h. Formazione extra – scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - j. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - k. Promozioni della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - l. Promozione a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni e delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244; a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - a. L'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi per affermare una cultura della convivenza civile e delle pari opportunità;
 - b. L'impegno per l'affermazione di una cultura della solidarietà civile rispettosa dei diritti civili ed umani nel solco tracciato dalla Costituzione Italiana, in cui il riequilibrio del rapporto economico fra nord e sud del mondo è obiettivo strategico ed efficiente anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
 - c. Lo sviluppo della democrazia e della persona umana ;
 - d. La valorizzazione della pace, della cultura multi-etnica e multi-religiosa e della solidarietà fra i popoli per sviluppare forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di



affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni dell'individuo e della società, di aiuto e recupero di tossicodipendenti e di minori a rischio;

- e. La piena realizzazione dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità fra donne e uomini;
- f. La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e delle risorse ambientali, per affermare una cultura eco- compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- g. La prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla precedente lettera f;
- h. La realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- i. La tutela dei diritti dei consumatori;
- j. La realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
- k. Il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- l. L'affermazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente per il progresso dell'individuo e della collettività, attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive e promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- m. Lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo, la promozione della salute e la diffusione di attività ludiche, ricreative e di socialità;
- n. Lo sviluppo e la promozione del turismo sociale e culturale, con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile, per favorire lo scambio e la diffusione della conoscenza tra le persone anche attraverso gemellaggi e scambi internazionali;
- o. La valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e delle espressioni giovanili, come forma specifica di associazionismo finalizzata alla lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- p. La promozione di un'efficace protezione civile e di attività quali: trasporto infermi e servizio di pronto soccorso con unità mobile; servizio infermieristico a domicilio e sostegno umano dei malati; servizio notturno per malati in particolare situazione critiche; donazione del sangue e di organi e di trasporto degli stessi; prevenzione e soccorso immediato in caso di calamità naturali o in altri casi di emergenza; l'acquisizione e la divulgazione delle nozioni di primo soccorso; l'assistenza sanitaria alle manifestazioni di carattere sportivo, culturale e ricreativo; servizi di carattere sociale e/o sanitario; l'appoggio alla struttura organica dell'Unità sanitaria Locale; la promozione di corsi di istruzione generale e specialistica e di tutte quelle iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni sanitarie, educative e fisiche dei cittadini l'appoggio a politiche e di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, riconoscendo ad essi opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- q. La difesa e tutela dello stato sociale, in una prospettiva di rafforzamento del ruolo dell'economia sociale e delle Organizzazioni non lucrative;
- r. La comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- s. L'impiego a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- t. Le attività educative, formative, ed informative, eventualmente a carattere professionale, anche rivolte al mondo della scuola, ai docenti ed agli studenti di ogni ordine e grado;
- u. Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, animazione, informazione e crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche in eventuale collaborazione con Associazioni ed Enti che operano nella scuola;

- v. Le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale, educazione dello sviluppo;
- w. Le iniziative per il sostegno morale e materiale degli anziani;
- x. La lotta agli abusi di potere e a tutte le forme di criminalità organizzata.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione di promozione sociale può istituire sedi operative e/o di rappresentanza su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

ART.6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- 
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - Votare in assemblea e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell' art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di :
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART.8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L' associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L' associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell' associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.



ART.11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettere, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o pubblicazione sul sito web dell'associazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. I lavori dell'Assemblea possono tenersi a distanza, per via telematica in videoconferenza.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera su l'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo 3 e massimo 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinanza e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

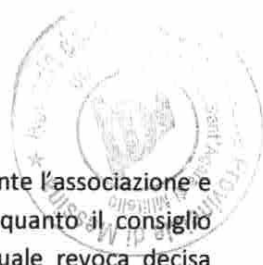
- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Stabilisce il limite massimo di rimborso ai volontari;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I lavori del Consiglio possono tenersi a distanza, per via telematica in videoconferenza.

ART. 16

(Il Presidente)



Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto il consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro o società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART.25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART.26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART.27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART.28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART.29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



ART.30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Roberto Lupo Nino
Roberto Costantini
Russo Elisabetta
Elisabetta G. Lofini
Alberto Anne
Versari Benedetto
Giuseppe Rossetti Riker